



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.12.2008  
COM(2008)848 definitivo

2005/0236 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2005) 586 definitivo - 2005/0236(COD)]:	17.2.2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	13.9.2006
Data del parere del Comitato delle regioni:	15.6.2006
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	29.3.2007
Data di adozione della posizione comune:	9.12.2008

**2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

Tenuto conto delle forti disparità che sussistono, anche all'interno dell'UE, in relazione al rispetto degli obblighi internazionali contratti dagli Stati di bandiera in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, la proposta mira a garantire che gli Stati membri adempiano ai loro obblighi in modo effettivo e coordinato.

**3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE**

La Commissione osserva che il Consiglio, dopo avere espresso un'opposizione di principio alla proposta nella sessione dell'aprile 2008, ha ritenuto necessario ritirare dall'articolato alcune disposizioni importanti quali quelle concernenti la ratifica delle convenzioni internazionali e l'applicazione obbligatoria nella Comunità del codice dello Stato di bandiera dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Benché il testo approvato dal Consiglio sia quindi meno ambizioso di quello proposto dalla Commissione, quest'ultima constata che la posizione comune mantiene, in particolare, gli obblighi seguenti per gli Stati membri:

- prima di autorizzare una nave a battere la loro bandiera, gli Stati membri sono tenuti a verificare che la nave ottemperi alle norme internazionali;
- gli Stati membri devono provvedere affinché le navi battenti la loro bandiera poste in stato

di fermo a seguito di un controllo effettuato da uno Stato di approdo siano rese conformi alle pertinenti convenzioni dell'IMO;

- in attesa che il regime di audit dell'IMO diventi obbligatorio, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le loro amministrazioni marittime alla procedura di audit e a renderne pubblici i risultati;

- gli Stati membri devono istituire un sistema di gestione della qualità delle loro amministrazioni marittime certificato secondo le norme internazionali;

- gli Stati membri la cui bandiera figura sulla lista nera o per due anni consecutivi sulla lista grigia del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo devono riferire alla Commissione in merito alle cause della loro inadempienza.

Queste disposizioni vincolanti permetteranno di migliorare la qualità delle bandiere europee che registrano i peggiori risultati in termini di rispetto delle norme.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione prende atto del fermo impegno espresso dagli Stati membri, sancito nella dichiarazione sottoscritta dai loro rappresentanti riuniti in sede di Consiglio, di a) ratificare le principali convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima; b) applicare il codice dello Stato di bandiera dell'IMO e il relativo regime di audit delle amministrazioni marittime e c) incitare l'IMO a rendere obbligatori, a livello mondiale, i due strumenti suddetti.

Di conseguenza, e tenuto conto di quanto precede, la Commissione sostiene la posizione comune adottata all'unanimità dal Consiglio, in quanto conferisce un valore aggiunto che dovrebbe consentire di migliorare la qualità delle bandiere europee e di instaurare nella Comunità condizioni di concorrenza atte a garantire che la scelta della bandiera non sia realizzata in funzione del minore rigore richiesto.